



E COMMENTI

LA RETRIBUZIONE DEL DIFENSORE D'UFFICIO NUOVE PROSPETTIVE PROFESSIONALI- Semplici annotazioni all'incontro del 30/06/2004 Avv. Alberto Pelfini*

L'attuale figura del difensore d'ufficio si evolve e si sta ancora sviluppando.

Appare ormai come un ricordo, confinato e circoscritto al passato, l'immagine dell'avvocato assonnato e distratto che sollevato lo sguardo dalle carte di altri procedimenti si rivolge al Giudice invocando e rimettendosi ad una fatalistica "clemenza della Corte" che suonava quale ineluttabile conseguenza che il destino arriva a disegnare nelle vicissitudini e nella vita degli uomini.

Ho sempre considerato nobile la nomina a difensore d'ufficio, intesa come espressione di un ruolo, di una funzione garantistica necessaria, inalienabile in ogni processo e connessa ai diritti fondamentali dell'individuo sottoposto a giudizio.

Già l'importante istituzione del gratuito patrocinio del non abbiente, aveva rappresentato un importante passo verso l'effettività della difesa d'ufficio perché consentiva al difensore di essere retribuito in ragione dell'attività svolta.

In effetti la giusta retribuzione del servizio prestato ha potuto determinare il passaggio da una mera attività onorifica ad una realistica, concreta, effettiva e diffusa attività che in questo modo si rende esperibile da una larga fascia dell'avvocatura.

Tentiamo allora di fare il punto della situazione con specifico riferimento al difensore d'ufficio, ipotesi ricorrente in caso di impossibilità a far valere la disciplina del gratuito patrocinio.

Occorre allora partire dalle norme chiave dell'intero sistema e precisamente gli artt. 31, 32 e 32 bis delle disposizioni di attuazione al c.p.p.

Ricordiamo come queste disposizioni abbiano trovato attuazione attraverso il D.P.R. 30/05/02 n. 115 di cui per comodità di consultazione riportiamo gli articoli fondamentali che cos recitano:

art. 116

"1) L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali."

art. 117

"1) L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato o del condannato irreperibile sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'art. 82 ed ammessa opposizione ai sensi dell'art. 84."

Orbene, se di grande sollievo per i difensori d'ufficio risulta essere la presenza agli atti processuali del decreto di irreperibilità, che una volta emesso non lascia spazio a interpretazioni e consente in primis di estrarre copia degli atti gratuitamente, e, al termine dell'attività svolta di predisporre la nota, farla vistare all'ordine, depositarla con l'istanza di liquidazione presso l'ufficio del Giudice, attendere la notifica del decreto quindi emettere relativa fattura ed aspettare l'emissione del mandato, appare assolutamente più gravosa e complessa la procedura nel caso di altro soggetto che viceversa non sia stato dichiarato irreperibile.

In questo caso infatti occorrer far fronte all'infuttuoso esperimento delle procedure di recupero del credito enunciato dalla norma.

Diverse problematiche sono emerse nell'attuazione concreta della procedura di liquidazione, e pur omettendo di ripercorrere tutti i passaggi che, dal decreto ingiuntivo o dalla citazione e fino al pignoramento negativo, tutti abbiamo seguito, in numerosi aspetti la questione si complica.

Ad esempio con riguardo alla situazione del soggetto nei cui confronti sia stata effettuata e disposta la notifica degli atti ex art. 161,4° comma c.p.p.

Questo poiché, in molti casi, il giudicante non considera tale posizione come assimilabile a quella dell'irreperibile (effetto peraltro non condiviso dalla Cass. Sez. I del 03/07/03 n. 32284), si tenterà allora la notifica degli atti nel luogo di residenza, se conosciuto, o in mancanza e obbligatoriamente per i soggetti senza fissa dimora ai possibili domicili che in qualche maniera risultassero dagli atti.

Non escluso il comune di nascita o dell'ultima residenza nonché i recapiti indicati dai soggetti interessati.

Per quanto riguarda l'assistito d'ufficio straniero, valgono le medesime osservazioni proposte per il cittadino italiano.

Attesa peraltro la grande difficoltà di poter notificare secondo le convenzioni internazionali ai sensi e per gli effetti dell'art. 142 c.p.c. riteniamo sufficiente la prova dell'invio della canonica raccomandata A.R. se pur infruttuosa a fronte di maggiori ed affaticanti oneri che si ponessero in alternativa.

Va da sé che essendo comunque rimessa la valutazione di questi incombenti all'organo giudicante appare assolutamente indispensabile e auspicabile una collaborazione-consultazione tra i rappresentanti dell'ordine professionale e i magistrati chiamati a decidere sui singoli casi, in modo da ottenere indicazioni quanto più possibile precise ed uniformi.

Collaborazione cui non guasterebbe l'apporto della Camera Penale, sensibile alla segnalazione e all'approfondimento di tutte quelle particolari situazioni problematiche che quotidianamente si riscontrano "sul campo".

Un simile discorso vale anche con riguardo al pagamento dell'attività effettuata per il buon fine della liquidazione che, lo scrivente ritiene dovuta poiché altrimenti, per dirla con il Tribunale di Trento, si determinerebbe un'ingiusta disparità nei confronti della posizione del difensore di persona irreperibile.

Si veda sul punto la pregevole decisione pubblicata su Guida al Diritto del 03/07/04 pag. 68.

Naturalmente non ci si può non augurare un ulteriore snellimento procedurale che, pur ancorato a criteri di serietà e controllo effettivo, renda più snella, concreta e reale la retribuzione del difensore d'ufficio, promovendolo, senza sconti e regalie, ad una dignità anche economica importante e condivisibile.

*Consigliere Camera Penale Verbania